

REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM

Approvato con atto consiliare n° 105 del 18.12.1997, regolarmente
esecutivo.

Esecutivo dal 15 febbraio 1998

CAPO I
Principi generali

ARTICOLO 1

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'attuazione di referendum comunali previsti dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, e successive modificazioni ed integrazioni; nonchè dall'art. 40 dello Statuto Comunale.
2. L'applicazione del presente Regolamento, sia da parte degli organi elettivi che degli organi burocratici dell'Ente, deve ispirarsi ai principi della massima semplificazione amministrativa, della economicità, della efficienza e della efficacia dell'azione amministrativa.
Non è consentito di aggravare i procedimenti disciplinati nel presente Regolamento con adempimenti aggiuntivi.

ARTICOLO 2

1. Il referendum, consultivo o propositivo, è istituito di partecipazione popolare previsto dalla Legge, disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento, per questioni di rilevanza generale ed interessanti la collettività comunale.
2. Il referendum consultivo ha lo scopo di conoscere, da parte del Consiglio Comunale, l'orientamento e la volontà della popolazione locale per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei Cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
3. Il referendum propositivo ha lo scopo di promuovere, da parte dei Cittadini, l'adozione di un provvedimento da parte della Amministrazione Comunale, avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
4. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i Cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
5. Non è ammesso il ricorso al referendum nelle **materie escluse dallo Statuto comunale**.
6. L'indizione del referendum non incide sull'efficacia e sull'operatività degli atti sottoposti a procedimento referendario.

CAPO II
Referendum consultivo

ARTICOLO 3

1. L'iniziativa del referendum consultivo è attribuita alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale.
2. La deliberazione consigliare, di iniziativa del referendum consultivo, deve essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune e deve essere corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione della consultazione referendaria.

CAPO III
Referendum propositivo

ARTICOLO 4

1. L'iniziativa del referendum propositivo è attribuita ai Cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale con la presentazione di una proposta sottoscritta da almeno 100 (cento) Cittadini.
2. La proposta di referendum deve essere depositata presso l'Ufficio di Segreteria Comunale il quale ne darà comunicazione al Comitato dei Garanti entro 5 (cinque) giorni dal deposito.
3. Il Comitato dei Garanti esamina e conclude, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, la proposta di referendum ed esprime un giudizio sulla ammissibilità del quesito referendario proposto, ai sensi del 5° comma dell'art. 6.
4. La proposta di referendum, giudicata ammissibile dal Comitato dei Garanti, deve essere sottoscritta **dal numero di elettori previsti dallo Statuto comunale**. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il venticinque per cento dello stesso.
5. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma precedente si opera riferimento al numero degli iscritti nelle liste elettorali del Comune all'ultima revisione dinamica utile.
6. I Cittadini proponenti il referendum devono indicare, sin dal primo atto, il soggetto designato a rappresentarli ed il recapito al quale fare pervenire le comunicazioni.

ARTICOLO 5
Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Presidente del Tribunale di Udine - o giudice da questi delegato -, che lo presiede e da due esperti in discipline giuridiche e legali.
2. I due esperti sono designati dalla Giunta Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa.
3. Il Comitato dei Garanti dura in carica fino al 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza della tornata amministrativa.
4. Contestualmente alla designazione degli esperti, la Giunta Comunale designa due supplenti, in possesso dei requisiti di cui al 1° comma.
5. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 6
Requisiti del quesito referendario propositivo

1. I quesiti referendari debbono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità.
2. Ciascuna richiesta di referendum può contenere più quesiti, purchè essi siano relativi al medesimo oggetto, ciascuno dei quali consenta la scelta tra due alternative poste ad ogni singolo quesito.
3. Qualora la formulazione dei quesiti referendari non risponda ai requisiti di chiarezza e comprensione, il Comitato dei Garanti invita i richiedenti a formulare diversamente il quesito o i quesiti tenendo conto delle osservazioni formulate del Comitato stesso.
4. Il Comitato dei Garanti dichiara la non ammissibilità del referendum qualora non gli sia trasmessa, entro 8 (otto) giorni, la nuova formulazione dei quesiti per i quali sono stati chiesti chiarimenti; oppure, qualora anche la nuova formulazione non risponda ai requisiti di chiarezza e comprensione.
5. Il Comitato dei Garanti comunica, entro 8 (otto) giorni dal termine dell'esame del quesito referendario proposto, le proprie determinazioni al Sindaco che, a sua volta, le inoltrerà - entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento - ai proponenti il referendum.
6. Qualora siano presentate più richieste di referendum relative al medesimo oggetto, il Comitato dei Garanti convoca i proponenti i quesiti referendari per verificare la possibilità di una comune formulazione dei quesiti. In difetto di accordo, il Comitato dei Garanti ammette solamente la prima richiesta presentata. (ex 4° comma art. 7)

CAPO IV
Procedure

ARTICOLO 7
Limiti per l'indizione del Referendum

1. Non possono essere indetti referendum, nè propositivi nè consultivi, nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli

eletti. In ogni caso il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Non possono avere luogo referendum nell'anno solare di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale.

2. Può essere indetta una sola tornata referendaria in un anno e sino ad un massimo di cinque richieste, contenenti anche più quesiti su un unico argomento.
3. I Comizi devono essere convocati in una domenica compresa nei periodi dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 novembre al 30 dicembre.
4. Il referendum può essere sospeso, con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune, quando sussistono dei gravi impedimenti temporanei.
5. Qualora dopo l'indizione del referendum venissero indetti i comizi elettorali per elezioni politiche, amministrative o referendum nazionali e regionali, le operazioni referendarie locali vengono sospese e rinviate alla sessione utile successiva di cui al 3° comma.
6. Il bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario deve contenere lo stanziamento relativo alla previsione di spesa per lo svolgimento di un referendum.

ARTICOLO 8

Referendum propositivo: raccolta firme ed indizione

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione al quesito referendario i promotori procedono alla raccolta delle firme di presentazione di cui all'art. 4 - 4° comma - del presente Regolamento.
2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Pozzuolo del Friuli - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il Comune e la data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale o da impiegato comunale incaricato dal Segretario Comunale. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
4. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro 30 (trenta) giorni da quello di comunicazione ai proponenti della decisione di ammissione del referendum.
Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio Elettorale - entro 5 (cinque) giorni - dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.
5. L'indizione del referendum è deliberata dal Consiglio Comunale, se proposta dalla Giunta, o direttamente da questa nel caso di materie ad essa attribuite per competenza; entro 90 (novanta) giorni dal deposito delle firme presso l'Ufficio di Segreteria Comunale il Referendum dovrà essere svolto. La deliberazione dovrà essere - comunque - adottata 40 (quaranta) giorni prima della data prescelta per lo svolgimento del Referendum.
6. Le decisioni del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale e l'eventuale data di svolgimento della consultazione referendaria devono essere comunicate ai proponenti entro il 30° (trentesimo) giorno dall'avvenuta determinazione.

7. La data della consultazione referendaria è decisa dal Consiglio Comunale e resa nota alla Cittadinanza mediante apposito manifesto.
8. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
9. La consultazione referendaria è valida **nei casi previsti dallo Statuto comunale.**
10. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n° 223, e successive modificazioni.
11. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
12. L'indizione del referendum, in presenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, è atto dovuto.

ARTICOLO 9
Pubblicità

1. Il Sindaco dà esecuzione alle deliberazioni che indicano il Referendum.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 30 (trenta) giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviato dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capigruppo Consiglieri, ai Promotori dei referendum d'iniziativa popolare, al Comitato dei Garanti, all'Ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum viene inviata dal Sindaco al Prefetto - per quanto di competenza dello stesso - ed alla Direzione Regionale delle Autonomie Locali.
3. Entro il 40° (quarantesimo) giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e - ove necessario - in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

ARTICOLO 10
Revoca dei Referendum

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco - sentiti i promotori ed il Comitato dei Garanti - propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non avranno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro 5 (cinque) giorni dalla deliberazione del Consiglio, al Comitato dei Garanti, ai Promotori ed alla Cittadinanza, mediante manifesti.

CAPO V
Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio

ARTICOLO 11
Consegna dei certificati

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il 10° (decimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il 15° (quindicesimo) giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio Comunale dagli elettori medesimi dal 35° (trentacinquesimo) giorno successivo alla pubblicazione del manifesto.

ARTICOLO 12
Ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno - a scelta del Presidente - assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
2. Fra il 25° (venticinquesimo) ed il 20° (ventesimo) giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla Legge 8 marzo 1989, n° 95, modificata dalla Legge 21 marzo 1990, n° 53.
3. Entro 30 (trenta) giorni antecedenti la data della votazione, il Sindaco richiede al Presidente della Corte di Appello di Trieste la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla Legge 21 marzo 1990, n° 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata Legge 21 marzo 1990, n° 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

ARTICOLO 13
Procedure della votazione

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n° 761.
2. Nel pomeriggio antecedente allo svolgimento delle votazioni gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio. L'ufficio di Sezione si ricostituisce nella sede prestabilita alle ore 6.30 (seietrenta) del giorno della votazione.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dai Promotori con apposito atto.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al

presente Regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dall'art. 6, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, escluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 (sette).
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20.00 (venti). Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale - chiuso in appositi plichi sigillati - viene recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

ARTICOLO 14 **Scrutinio**

1. Presso la Sede Comunale è costituito l'Ufficio Centrale per i Referendum, composto dai membri dell'Ufficio Elettorale della prima Sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.
2. L'Ufficio Centrale per i Referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15.00 (quindici) del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al 7° comma dell'art. 8;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'Ufficio Centrale dei Referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale per i Referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco ed uno al Segretario Comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'Ufficio, dal Comitato dei Promotori.
5. Il Segretario Comunale trasmette l'originale del verbale al Comitato dei Garanti il quale, in pubblica adunanza da tenersi entro 3 (tre) giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'Ufficio Centrale, verificando - ove lo ritenga a tal fine necessario - anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. Il Comitato dei Garanti, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale, allegando quello delle operazioni dell'Ufficio Centrale.
6. Il Sindaco provvede, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del verbale del Comitato dei Garanti, alla convocazione del Consiglio Comunale.

7. Il Consiglio Comunale prende atto del risultato del voto delle consultazioni referendarie.
8. Il Sindaco provvede, entro 5 (cinque) giorni dalla adozione della deliberazione consigliare, a darne opportuna pubblicità mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici, nonchè a darne tempestiva comunicazione alla Prefettura, per quanto di competenza, ed alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali.

ARTICOLO 15

Propaganda

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 35° (trentacinquesimo) giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi adeguati ai quesiti referendari.

ARTICOLO 16

Effetti dei Referendum

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla adozione della deliberazione consigliare che ha proclamato i risultati del referendum, quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative ed ai provvedimenti sui quali aveva chiesto la consultazione referendaria.
2. Entro 60 (sessanta) giorni dalla adozione della deliberazione consigliare che ha proclamato i risultati del referendum, quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, la Giunta Comunale è obbligata a proporre al Consiglio Comunale o ad adottare essa stessa, a seconda della competenza, le deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
3. Le proposte e gli intendimenti espressi dai Cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico-amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

ARTICOLO 17

Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, e per quanto non previsto nel presente Regolamento, il Responsabile del procedimento per i referendum consultivi comunali è individuato nell'Istruttore Direttivo - 7° qualifica funzionale dell'Area Amministrativa - Demografica - Culturale e scolastica e - in caso di assenza, vacanza od impedimento - nel Segretario Comunale.

ARTICOLO 18

Fac-simile

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento allegata sub lett. a).

ARTICOLO 19
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che è stata attuata la procedura prevista dall'art. 35 - 3° comma - dello Statuto Comunale.

ALLEGATO A)

PARTE INTERNA

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI'

NO

PARTE ESTERNA

COMUNE DI _____

sigla UFFICIO SEZIONE

INDICE

| | |
|----------------------------------|------------|
| Articolo 1 Principi generali | pag. n. 2 |
| Articolo 2 | pag. n. 2 |
| Articolo 3 Ref. consultivo | pag. n. 3 |
| Articolo 4 Ref. propositivo | pag. n. 3 |
| Articolo 5 Comitato Garanti | pag. n. 4 |
| Articolo 6 Requisiti quesito | pag. n. 4 |
| Articolo 7 Limiti | pag. n. 5 |
| Articolo 8 Raccolta firme | pag. n. 5 |
| Articolo 9 Pubblicità | pag. n. 7 |
| Articolo 10 Revoca Referendum | pag. n. 7 |
| Articolo 11 Consegna certificati | pag. n. 8 |
| Articolo 12 Ufficio di Sezione | pag. n. 8 |
| Articolo 13 Procedure votazione | pag. n. 9 |
| Articolo 14 Scrutinio | pag. n. 10 |
| Articolo 15 Propaganda | pag. n. 11 |
| Articolo 16 Effetti Referendum | pag. n. 11 |
| Articolo 17 Responsabile proc. | pag. n. 11 |
| Articolo 18 Fac-simile | pag. n. 12 |
| Articolo 19 Entrata in vigore | pag. n. 12 |
| Allegato A) | pag. n. 13 |